



Decisione/0097/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0136/CSA/2023-2024

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente

Francesca Mite - Componente (Relatore)

Maurizio Borgo - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0136/CSA/2023-2024 proposto dal Sig. Lamberto Zauli in data 19.12.2023,

per la riforma della Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 105/DIV del 12.12.2023;

visto il reclamo ed i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 21.12.2023 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Francesca Mite ed uditi l'Avv. Mattia Grassani nonché il Sig. Lamberto Zauli;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Zauli, allenatore della società Crotone F.C. Srl, proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per n. 2 giornate effettive di gara inflittagli dal giudice sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 105/DIV del 12.12.2023), in relazione alla gara Crotone/Juve Stabia del 9.12.2023.

Con la predetta decisione, il giudice sportivo così motivava il provvedimento: "*per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti del tesserato avversario PETRAZZUOLO AMEDEO in quanto lo spingeva di spalle determinando, con tale condotta, un parapiglia tra i tesserati delle squadre avversarie e la reazione del PETRAZZUOLO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all'intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario e, dall'altra, le reazioni provocate con la condotta posta in essere*".

Il Sig. Zauli proponeva reclamo chiedendo la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.

A sostegno della propria domanda, il reclamante sosteneva, in estrema sintesi, l'eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata, contestando la sussistenza della condotta violenta nella dinamica dei fatti, come descritta negli atti ufficiali di gara, riconducendola nell'alveo della condotta antisportiva/scorretta. In particolare, a dire del reclamante, la presunta "spinta", al preparatore dei portieri della Juve Stabia, Sig. Amedeo Petrazzuolo, "non può che ritenersi un mero gesto di accompagnamento all'"invito" a rientrare negli spogliatoi", finalizzato alla risoluzione pacifica di una situazione di tensione tra le due squadre in un contesto, peraltro, di particolare tensione emotiva.

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 21.12.2023, è stata ascoltato il difensore di fiducia della parte



reclamante, Avv. Mattia Grassani il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto in relazione alla entità della sanzione inflitta al sig. Zauli.

Da una attenta lettura degli atti ufficiali di gara è desumibile l'intenzione del sig. Zauli di invitare il sig. Petrazzuolo a rientrare nel proprio spogliatoio per evitare contatti fisici con tesserati crotonesi, spingendolo ma non con particolare vigore. Pertanto, valutato il contesto di particolare tensione emotiva nel quale è maturata la vicenda, e pur ribadendo che tecnici e dirigenti hanno il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un contegno decoroso osservando una condotta assolutamente esemplare durante e dopo la gara (art. 4 C.G.S.), è possibile concedere la riduzione della sanzione della squalifica a una giornata effettiva di gara, alla quale va tuttavia aggiunta un'ammenda.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione a 1 (una) giornata effettiva di gara con l'ammenda di € 300,00.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE

Francesca Mite

IL PRESIDENTE

Pasquale Marino

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce